

**Penale Ord. Sez. 7 Num. 16223 Anno 2018**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: CATENA ROSSELLA**

**Data Udiienza: 20/03/2018**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

XXXXXXXX nato il xxxxx a XXXXXXX

avverso la sentenza del 14/02/2017 del TRIBUNALE di BRESCIA

dato avviso alle parti;

sentita la relazione svolta dal Consigliere ROSSELLA CATENA;

#### **Fatto e diritto**

Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Brescia in composizione monocratica ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., aXXXXXXX XXXXXXXX la pena di anni uno mesi quattro di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 216, 217, 219, 223m 224 r. d. n. 267/1942, sentenza dichiarativa di fallimento del 23/04/2014.

Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione lamentando l'omessa motivazione in relazione a cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, in quanto è principio costantemente affermato dalla Suprema Corte, in tema di patteggiamento, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al citato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell'enunciazione - anche implicita - che è stata compiuta la verifica richiesta dalle legge e che non

ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen." (Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; da ultimo, Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv. 236622). Nel caso di specie la sentenza impugnata si è attenuta correttamente al suddetto principio escludendo espressamente la sussistenza di una delle cause di cui all'art. 129 cod. proc. pen., alla luce delle relazioni del curatore fallimentare.

Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 2.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 20 marzo 2018